

IL DIVIETO DI SCOMMESSE SPORTIVE NEL CALCIO E L'ILLECITO SPORTIVO: DISCIPLINA, ELEMENTI DI IDENTITA' E CORRELAZIONI.

Disquisire su tematiche giuridico-sportive comporta spesso evidenziare aspetti che riscuotono un notevole impatto nella realtà sociale.

E, senza dubbio alcuno, "il fenomeno scommesse sportive" unitamente al richiamo di svariate condotte criminose, tra le quali spicca "l'illecito sportivo", rappresentano esempi considerevoli di come azioni poste "contra legem" nell'ordinamento "settoriale" possano, anche solo potenzialmente, generare problematiche talvolta devastanti.

A sostegno di ciò, purtroppo, non mancano prove tangibili: gli eventi più eclatanti verificatisi negli ultimi anni inducono necessariamente a menzionare gli ormai noti scandali "SCOMMESSOPOLI"¹ e "CALCIOPOLI"², i quali a livello nazionale hanno forse segnato il vertice più basso toccato dal sistema calcio italiano.

Il codice di giustizia sportiva FIGC, all'uopo, al fine di limitare il più possibile il realizzarsi di predetti profili di illegalità, offre nel titolo I bis " Norme di Comportamento" , un'attenta panoramica

¹ Vide coinvolti giocatori, dirigenti e società di calcio di SERIE A, SERIE B, LEGA PRO e Lega Nazionale Dilettanti (Divisione Calcio a 5). L'accusa principale mossa nei confronti degli indagati era quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Lo scandalo venne alla luce il primo giugno 2011 a seguito delle indagini condotte dalla Procura di Cremona.

² L'accertamento del reato di illecito sportivo nell'estate del 2006 generò l'applicazione di sanzioni sportive, quali penalizzazioni in classifica, retrocessione in categoria inferiore rispetto a quella di appartenenza nei confronti delle società condannate.

di disposizioni aventi ad oggetto istituti spesso tra loro collegati da elementi di identità nonché da forme di correlazione: è il caso della dicotomia “divieto di scommesse” ex art. 6 CGS-FIGC - “illecito sportivo e obbligo di denuncia” ex art. 7 CGS-FIGC, in merito a cui chi scrive intende di seguito soffermarsi.

A chiare lettere l’art. 6 CGS-FIGC disciplina, seppur con modalità differenti, “ le scommesse sportive ” sia in ambito professionistico che in contesti dilettantistici, imponendo rispettivamente un divieto assoluto nel primo caso³, parziale nel secondo⁴. Se, infatti, *“ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società professionistiche è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o per interposta persona anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC”*, agli stessi operanti nel settore non professionistico, *“ è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC”*.

³ Art 6 CGS-FIGC, comma 1

⁴ Art. 6 CGS-FIGC, comma 2

La "ratio" del suindicato dictat troverebbe, ma solo in parte, giustificazione nell'annosa distinzione "calciatore professionista – calciatore dilettante"⁵. A quest'ultimo e, per analogia, ai soggetti dell'ordinamento di sua appartenenza, non svolgendo né lui, né loro attività di lavoro subordinata, manchevole dei caratteri di onerosità, continuità ed esclusività/prevalenza⁶ della prestazione, verrebbe riconosciuta "tacitamente" la possibilità di provare a trarre vantaggio economico dalla "scommessa sportiva".

Poche e irrilevanti sarebbero le considerazioni sul punto se "l'azzardo sportivo" non assumesse dimensioni evidenti anche tra coloro i quali partecipano a manifestazioni organizzate senza rivestire lo "status" di professionisti⁷: basti pensare alla crescita esponenziale delle Agenzie di scommesse, sempre più presenti nelle competizioni dilettantistiche e giovanili (campionati "PRIMAVERA").

Alla luce di ciò, quindi, implicitamente, il divieto imposto in capo ai non professionisti⁸, impossibilitati a scommettere solo presso i centri non autorizzati, parrebbe quasi "istigare" gli stessi "a tentazioni" non poco appetibili.

⁵ L.. 23 marzo 1981, n.91

⁶ Accordo collettivo tra FIGC (Federazione italiana Giuoco Calcio), L.N.P (Lega Nazionale Professionisti) e l'A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) ex art. 4 delle legge 23 marzo 1981, n.91 e successive modificazioni: art 8, comma 1, "Al calciatore professionista è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione della Società"; art. 8, comma 2, " E' inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva".

⁷ N.o.i.f., art. 28

⁸ N.O.i.f. ART. 29

A ciò il Legislatore prova, tuttavia, a porre un freno vietando loro⁹ *“di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre”*.

Un deterrente, però questo, poco incisivo e alquanto discutibile, ritenendo che l'aleatoria portata del concetto di “competizione”¹⁰ e la non previsione in ambito dilettantistico del principio di onerosità¹¹ potrebbero sempre più sovente spalancare le porte ad “alterazioni e falsificazioni di gare” finalizzate a facili e più sostanziosi guadagni.

Ed è proprio quest'ultima asserzione a rendere pressochè naturale la correlazione tra art. 6 CGS e l'“illecito sportivo”, inteso proprio quale *“compimento con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”*¹²: l'illecito sportivo quale strumento per garantire lucro dalla scommessa sportiva.

Inoltre, al di là della coesistenza nella possibile realizzazione di uno stesso disegno criminoso, non mancano tra i reati sopra descritti elementi di identità:

⁹ Non professionisti ex art 6 CGS-FIGC, comma 2

¹⁰ Non è specificato se un calciatore tesserato per una società militante in un girone di serie D possa scommettere su gare disputate in un altro girone della medesima serie.

¹¹ Al calciatore professionista è riconosciuto il diritto a ricevere una retribuzione superiore rispetto alle spese sostenute nello svolgimento della sua attività (Acc. Collettivo tra F.I.G.C. – L.N.P. – A.I.C.).

¹² Art 7 CGS - FIGC

- Quanto all'elemento oggettivo

Indubbiamente *il leale e corretto svolgimento delle gare* rappresenta in primis il bene, oggetto di tutela sia nella disciplina ex "divieto di scommesse" che in quella ex "illecito sportivo". Ed i reati in questione risultano essere accomunati anche dal potenziale momento consumativo: entrambe le condotte possono concretizzarsi infatti anche solo attraverso il mero "tentativo"¹³, al di là del vero e proprio verificarsi dell'evento.

- Quanto all'obbligo di denuncia

Le condotte criminose *de qua*, impongono ai soggetti che ne siano a conoscenza di informarne senza indugio la Procura Federale della F.I.G.C.¹⁴

- Quanto ai dubbi di costituzionalità nell'applicazione della sanzione massima

Sia in tema di "divieto di scommesse" che di "illecito sportivo" il Legislatore sembra voler attribuire all'Autorità giudicante una eccessiva discrezionalità nella determinazione del "quantum massimo" della sanzione nei confronti dei soggetti attivi.¹⁵ Tale

¹³ In caso di "effettuazione di scommessa sportiva" la condotta antecedente alla scommessa vera e propria rientra nel paradigma del tentativo nel momento in cui gli atti compiuti dal soggetto attivo siano caratterizzati da idoneità e non equivocità; in caso, invece, di "accettazione della scommessa sportiva", il delitto potrebbe configurarsi già nel momento in cui la proposta arriverebbe a conoscenza del destinatario.

Quanto al reato ex art. 7 CGS –FIGC, la frode sportiva è l'illecito di attentato "che prescinde al realizzarsi dall'evento in cui l'atto è preordinato" (App. Fed. In c.u. FIGC, 23 settembre 2004, n.10/CAF).

¹⁴ art. 6 CGS –FIGC (comma 5) e art. 7 CGS – FIGC (comma 7)

¹⁵ Art. 6 CGS-FIGC, commi 3 e 6; Art. 7 CGS – FIGC, commi 5 e 8

orientamento potrebbe generare dubbi di costituzionalità, considerando che il postulato della legalità della pena richiede *oltre che una preventiva determinatezza del quomodo¹⁶ e dell'an della sanzione¹⁷, anche del quantum della stessa per sottrarre al totale arbitrio del giudice la determinazione dell'entità della sofferenza del soggetto destinatario della misura afflittiva.¹⁸*

Avv. Luis Vizzino

¹⁶ Inteso come tipologia e contenuto delle diverse opzioni sanzionatorie

¹⁷ Definizione legale dei criteri attraverso i quali vincolare il potere discrezionale dell'organo giudicante nella scelta relativa all'eventuale superamento della sanzione e, più correttamente, della sottoponibilità a pena

¹⁸ Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la Giurisprudenza (Agg. Al C.u. FIGC del 31 agosto 2016, 58/A), pp.104/105.